

Prot. n.

Verona,

AZIENDA OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

CONTRATTO

FORNITURA E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE CON

RELATIVO SMALTIMENTO DI FILTRI ANTI LEGIONELLA DA INSTALLARSI

PRESSO REPARTI E SERVIZI VARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA. CIG 9460787868

TRA

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona con sede

in Verona, Piazzale Aristide Stefani n. 1, Codice Fiscale e

Partita I.V.A. n. 03901420236, in persona del Direttore

dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, Ing. Maurizio

Lorenzi, nato a Legnago (VR) il giorno 22.02.1963,

domiciliato, per le funzioni che qui rappresenta, presso

l'Azienda di cui sopra e che rappresenta in virtù di

deliberazione del Direttore Generale n. 1409 del 31/12/2019,

(qui di seguito denominata "l'Amministrazione");

E

OPERATORE CONOMICO

PREMESSO

- a seguito di deliberazione del Direttore Generale n.

1127 del 17/11/2022 è stata indetta procedura aperta ex art.

60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii., da

aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto

qualità/prezzo ex art. 95, del medesimo decreto, per la  
fornitura e servizio di installazione e sostituzione con  
relativo smaltimento di filtri anti legionella da installarsi  
presso reparti e servizi vari dell'Azienda Ospedaliera  
Universitaria Integrata Verona per un periodo di 2 anni con  
opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni ed eventuale proroga  
di 1 anno e contestualmente veniva approvata la documentazione  
di gara (bando di gara, Capitolato Speciale, nonché  
Disciplinare di Gara e relativi allegati);  
- in seguito all'esperimento della procedura aperta di cui  
sopra, l'appalto è stato definitivamente aggiudicato con  
deliberazione del Direttore Generale n. ... del ... all'operatore  
economico .....

- si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai  
sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, giuste le  
informazioni acquisite nei confronti degli Appaltatori,  
dall'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori  
di lavori di cui all'art. 1, comma 52 e seqq, della L. 6  
novembre 2012 n. 190 (cd whitelist, ovvero dell'Anagrafe  
antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 17  
ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni, in Legge 15  
dicembre 2016 n. 229, ovvero giuste le informative o  
comunicazioni antimafia definitive acquisite tramite il  
portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.),  
ovvero giuste le informative liberatorie provvisorie acquisite

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n.

120;

- si da atto che le operazioni di verifica del possesso dei

requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i. si sono concluse favorevolmente consentendo, pertanto,

di procedere alla stipula del contratto di appalto.

- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs

n. 50/2016 e smi.

- il presente contratto viene stipulato "in modalità

elettronica" nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32,

comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e smi.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - Premesse ed allegati**

1. Le premesse al contratto, gli atti e documenti richiamati,

ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale di esso.

2. Fanno altresì parte integrante del contratto, anche se ad

esso non materialmente allegati i seguenti documenti tutti

depositati agli atti dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali e

che qui si intendono integralmente richiamati e che

l'appaltatore stesso dichiara di conoscere e accettare in ogni

loro parte e di osservare incondizionatamente con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a)Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, (nel seguito denominato anche "C.S.A.");

b) le polizze di garanzia di cui ai successivi artt.... e ... del presente contratto.

c)il dettaglio dei prezzi offerti dall'appaltatore in sede di gara suddivisi per tipologia di filtro e il prezzo relativo al servizio offerto;

Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

## **ART. 2 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per la fornitura e servizio di installazione e sostituzione con relativo smaltimento di filtri anti legionella da installarsi presso reparti e servizi vari dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n 207/2010 nelle parti ancora in vigore.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'appalto è il seguente: 9460787868;

**ART. 3 - Ammontare e durata dell'appalto**

L'importo contrattuale ammonta a euro ... (in lettere) oltre

I.V.A. di cui:

a) euro ..... per la fornitura pari al corrispondente ribasso

percentuale di ...% sull'importo a base di gara;

b) euro .....per il servizio pari al corrispondente ribasso

percentuale di ...% sull'importo a base di gara;

c) euro 0,00 per oneri per la sicurezza da interferenze;

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva

la liquidazione finale.

2. La durata contrattuale è di DUE (2) anni decorrenti dalla

data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di

consegna in via d'urgenza come da verbale in data....

**ART.4 - Opzioni e rinnovo**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il

contratto, per una durata pari 24 mesi, per un importo pari a

€ 1.021.668,00, esclusa IVA. L'AOUI Verona esercita tale

facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta

elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza

del contratto originario.

2. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova

procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1,

lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- qualora durante il periodo di cui all'art. 4 non vengano

emessi ordini per l'intero importo aggiudicato, la

Stazione Appaltante ha la facoltà di prorogare il tempo di durata contrattuale per ulteriori 6 mesi fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

- qualora, prima della scadenza del termine di cui all'art. 4, la Stazione Appaltante abbia emesso ordini fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, ha la facoltà di acquistare, agli stessi prezzi patti e condizioni, ulteriori filtri anti legionella completi di installazione in oggetto e di relativo servizio, fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 51.083,40, IVA esclusa.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (comunque per un periodo massimo di 1 anno). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **ART. 5 - Penali per i ritardi**

1. E' prevista l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto come meglio indicato all'art. 18 del

C.S.A.

**ART. 6 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti agli artt. 8 e 11 del C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

**ART. 7 - Rappresentanza dell'appaltatore -**

1. Come risulta da nota prot. n. ... del ... l'appaltatore ha nominato suo incaricato in Verona, munito di telefono cellulare, la facoltà e i mezzi necessari per consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

**ART. 8 - Contabilizzazione delle prestazioni, fatturazione e pagamenti**

1. La contabilizzazione delle prestazioni, la fatturazione e i relativi pagamenti sono effettuati in conformità alle disposizioni vigenti con le modalità indicate all'articolo 13 del C.S.A.

**ART. 9 - Revisione prezzi**

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra

l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 90 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

**ART. 10 - Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti all'appaltatore sarà corrisposta, a titolo di anticipazione del prezzo, una somma pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

2. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso alla scadenza del contratto l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



4.1'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla

prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia,

alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione,

maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge,

maggiorato altresì del tasso legale di interesse

applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente, in

proporzione alle quote di anticipazione recuperate in

occasione dei singoli pagamenti, fino all'integrale

compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione

di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario autorizzato o polizza

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,

conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto

ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza

delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del

predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3

del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5.La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui

al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al

comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

**ART. 11 - Risoluzione del contratto**

1.La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei casi dettagliatamente elencati all'art. 26 del C.S.A., comunicando all'appaltatore la decisione assunta con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, mediante posta elettronica certificata,

**ART. 12 - Controversie**

1.La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Verona come meglio indicato all'art. 27 del C.S.A.

**ART. 13 - Subappalto**

1.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  
2.Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n 50/2016, è disciplinato dall'art. 15 del C.S.A.

**ART. 14 - Garanzia definitiva**

1.L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e come indicato all'art. 16 del C.S.A., ha prestato la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. ... rilasciata in data ..., a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del

rimborso delle somme eventualmente sostenute

dall'Amministrazione per la sostituzione del soggetto

inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo

sopportati.

**ART. 15 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei

contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,

l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di

sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni

responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo apposita

assicurazione, con polizza numero ... in data ... rilasciata da ...

per una somma assicurata pari a € ... e che prevede anche una

garanzia per la copertura della Responsabilità Civile per

danni a terzi con un massimale minimo di € 500.000,00

(cinquecentomila/00).

**ART. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi**

**finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge

13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare

puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in

ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2.Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3.L'Appaltatore, si obbliga, a norma dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4.L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verona.

5.L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6.L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

7.In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato:

- il seguente conto corrente dedicato:
- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti:

#### **ART. 17 - Elezione di domicilio**

1.Ai fini del presente contratto l'Appaltatore ha eletto domicilio legale ... indicando il seguente indirizzo PEC ... al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

#### **ART. 18 - Spese contrattuali, imposte e tasse**

1.Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti a qualsivoglia Ente direttamente o indirettamente connessi alla gestione ed all'esecuzione del servizio;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto se e in quanto dovute;

e) le spese di pubblicità relative alla procedura di gara.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, oltre a imposte/oneri, che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che resta ad esclusivo carico dell'AQUI; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

In fede

Verona,

L'Appaltatore

(f.to digitalmente)

L'Amministrazione

(f.to digitalmente)